II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1977

che autorizza il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(77/392/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito la produzione di sementi di trifoglio violetto e di trifoglio bianco di varietà a foglie piccole che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1976, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con « sementi certificate » provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite attraverso la direttiva soprammenzionata ;

considerando che è quindi necessario autorizzare il Regno Unito, fino al 30 settembre 1977, ad ammettere la commercializzazione di sementi delle specie soprammenzionate di categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, che sono in grado di rifornire il Regno Unito con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate al Regno Unito ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere, fino al 30 settembre 1977, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di trifoglio violetto (Trifolium pratense L.) per un massimo di 60 tonnellate appartenenti alla categoria « sementi certificate della prima riproduzione » e per un massimo di 40 tonnellate appartenenti alla categoria « sementi commerciali », che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quando riguarda il tenore massimo di semi duri, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) il tenore massimo in semi duri non supera il 40 % del seme puro,

b) l'etichetta ufficiale deve recare :

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.

— « Tenore massimo di semi duri 40 % » ;

— « Destinate esclusivamente al Regno Unito ».

2. Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere, fino al 30 settembre 1977, la commercializzazione nel suo territorio di 10 tonnellate al massimo di sementi di trifoglio bianco (Trifolium repens L.) di varietà a foglie piccole della categoria « sementi certificate » della prima riproduzione che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno il 70 % del seme puro ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare :

— « Facoltà germinativa ... % » ;

— « Destinate esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 100 tonnellate di sementi di trifoglio violetto e di 10 tonnellate di trifoglio bianco, purché esse siano destinate esclusivamente al Regno Unito. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « Destinate esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° dicembre 1977, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH